

## AUDIZIONE DEL DR. GIOVANNI BATTISTA CAMERINI

ROMA, 5 FEBBRAIO 2019

Esprimo alcune considerazioni a commento del ddl 735 riferendomi in particolare a quattro punti:

1. i tempi di frequentazione dei genitori dopo la loro separazione
2. la mediazione familiare e la figura del coordinatore genitoriale
3. le norme a contrasto della alienazione genitoriale

Premetto che gli indirizzi di base del ddl vanno nella giusta direzione risultando rispettosi dei diritti e dell'interesse dei figli minori coinvolti nella vicenda separativa, pur rendendosi necessarie a mio giudizio alcune precisazioni ed integrazioni.

1. Per quanto riguarda il primo punto, va rilevato come siano sempre più crescenti le preoccupazioni per l'aumento delle separazioni ad alta conflittualità, per lo più derivante dal regime di frequentazione dei figli. L'alta conflittualità viene ritenuta la causa determinante di uno stress cronico sui figli tale da produrre, anche a distanza di anni, gravi danni al loro sviluppo fisico e psichico. Le vicende connesse al contenzioso giudiziario spesso determinano inoltre la perdita dei contatti tra figlio e genitore e sono divenute un serio problema di salute pubblica. Si deve constatare come l'"affidamento condiviso" nel nostro Paese troppo spesso mantenga nei fatti, purtroppo, solo l'appellativo. Tale regime infatti presupporrebbe come sua base essenziale una genitorialità realmente cooperativa e collaborativa, con una paritaria condivisione dei ruoli e delle responsabilità nel primario interesse dei figli minori e nel rispetto dei loro diritti. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce, fermo restando *il principio comune secondo cui entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo* (art. 18 comma 1), che va rispettato *il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori quando questi vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo* (art. 9 comma 9 co. 1, ultimo periodo e comma 3).

Gli artt. 337 *bis* e *ter* c.c., sulla scia della Convenzione di New York, stabiliscono che in caso di rottura dell'unità familiare di una coppia *il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura educazione istruzione ed*

*assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*, e che perciò la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori sulla base degli accordi tra loro intervenuti se non contrari agli interessi dei figli ed ai provvedimenti regolativi del giudice.

La regolazione della responsabilità genitoriale è quindi stabilita dalla legge per soddisfare il diritto alla bigenitorialità del figlio minore, a meno che con provvedimento motivato il giudice non ritenga che ciò l'affido condiviso in concreto sia contrario all'interesse del minore.

In questa prospettiva, la Risoluzione n. 2079 del Consiglio d'Europa (2015), adottata dopo consultazioni con studiosi esperti del settore, ha formulato le seguenti raccomandazioni agli Stati membri:

assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli;

introdurre nella loro legislazione il principio della *shared residence* dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse dei bambini;

prendere in considerazione la residenza alternata come modalità di attribuzione delle prestazioni sociali;

prendere tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli ed ai diritti di visita, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini;

incoraggiare e, se del caso, a favorire la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia familiare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice, al fine di sensibilizzare i genitori sul fatto che la residenza alternata può rappresentare l'opzione migliore nell'interesse superiore del minore, e di lavorare a favore di tale soluzione.

In una prospettiva di tutela dei diritti della prole occorre quindi prevedere una regolamentazione delle modalità di affidamento ispirata al principio secondo cui ciascun genitore possa partecipare alla quotidianità dei figli. E' infatti auspicabile che venga superata nelle prassi giudiziarie (fatte salve le dovute lodevoli eccezioni dei Tribunali di Brindisi, di Perugia e di Salerno che hanno promulgato protocolli e linee guida coerenti con questi principi) l'obsoleta distinzione tra genitore accudente e genitore ludico, per dare ai figli pari opportunità di stare assieme con l'uno e

l'altro genitore, in ragione delle loro esigenze, all'interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico che preveda tempi di frequentazione di ciascun genitore non superiori a due terzi e non inferiori ad un terzo del tempo complessivo, inclusi i pernottamenti. **Questi tempi corrispondono a ciò che in ambito internazionale si intende per *shared* (o *joint*) custody.** Tutti gli studi e le ricerche confermano come non sia importante per un figlio la stabilità muraria, ovvero la conservazione dello stesso domicilio (che coincide, in pratica, con una custodia monogenitoriale) ma la stabilità delle relazioni affettive.

**Vanno tenute ovviamente in conto le esigenze dei figli in funzione della loro età: per i bambini ~~che sono ancora in fase di sviluppo~~ <sup>nelle prime fasi dello sviluppo</sup> si rende opportuna una domiciliazione largamente prevalente presso la madre, funzionale alla stabilizzazione dei processi di attaccamento, mentre agli ultraquattordicenni va riconosciuto il loro diritto di autodeterminarsi rispetto i tempi e le modalità di soggiorno presso l'uno e l'altro genitore.**

2. E' di certo opportuno, anzi necessario, individuare i mezzi per non esporre i figli al contenzioso tra i genitori, essendovi numerose evidenze dei danni alla salute psicofisica che tale esposizione comporta, anche a distanza di anni. L'art. 13 della Convenzione di Strasburgo così recita: *"Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni"*. In questa prospettiva risulta utile e coerente con l'interesse dei figli il ricorso alla mediazione come soluzione delle controversie riguardanti il loro affidamento. **Ritengo però che la mediazione non debba essere indicata come la sola soluzione e che vadano incoraggiate e favorite anche altre pratiche mediative quali la negoziazione assistita, la pratica collaborativa ed il rito partecipativo, facilitando l'accesso e rendendone più facile e meno dispendioso il ricorso garantendo per esempio il gratuito patrocinio per i meno abbienti.**

Si esprimono invece diverse perplessità per quanto riguarda l'introduzione della nuova figura del "coordinatore genitoriale", non essendo chiaro se essa agisca fuori dal procedimento o al suo interno, se operi sotto l'egida del consenso informato delle parti ed entro quali limiti, quali siano le sue responsabilità, se tratti dati sensibili o ostensibili.

Oltre ai non chiari profili giuridici si pongono anche diversi interrogativi riguardo la sua formazione, la quale dovrebbe necessariamente coinvolgere le Università: assistiamo

**invece oggi ad un moltiplicarsi di corsi privati volti a qualificare questa nuova figura senza che si sia definito alcun serio e condiviso criterio di accreditamento.**

3. Veniamo ora a parlare delle norme a contrasto del fenomeno della “alienazione parentale”, ovvero il fenomeno per cui un figlio è indotto a rifiutare un genitore (più spesso il padre, ma non infrequentemente la madre) per effetto delle influenze dirette o indirette ricevute dall’altro genitore all’interno di un conflitto legato alla loro separazione. Non vi è alcun dubbio che queste situazioni siano in netto aumento e siano in grado di produrre danni molto gravi, specie a distanza di tempo, nei figli che vi si trovano coinvolti, danni documentati dalle numerose ricerche effettuate anche nel nostro Paese (cito, ad esempio, gli studi di Baker e Verrocchio, di Lavedera Lubrano e Malagoli Togliatti). Si tratta di un fenomeno riconosciuto e analizzato in tutto il mondo, per il quale in tutto il mondo si studiano gli interventi più opportuni e più efficaci. Sussiste da parte degli operatori di settore la netta percezione che nel nostro Paese qualora un genitore intenda ostacolare il diritto del figlio di rapportarsi con entrambi l’ordinamento giudiziario non sia né tempestivo né efficace nell’assumere provvedimenti tempestivi ed efficaci.

Si ricorda il documento della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) del 2013 secondo il quale “si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della *Parental Alienation*, termine questo da preferirsi a quello di PAS. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarla dagli ostacoli che lo possono minacciare”. Le *Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico* messe a punto nel 2016 dalla Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) illustrano che “il DSM-5 inquadra le reazioni riconducibili alla alienazione di una figura genitoriale tra i ‘Problemi Relazionali’ e precisamente tra i ‘Problemi correlati all’allevamento dei figli’: ‘Problema relazionale genitore-bambino’ oppure ‘Effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino’. Ove, in casi selezionati, le suddette reazioni assumano una spiccata valenza ansiosa e/o compromettano il funzionamento psicologico e sociale, si può configurare un pregiudizio grave rispetto al processo di sviluppo, con modificazione della personalità e conseguente danno biologico di natura psichica con carattere di permanenza”.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è più volte pronunciata a riguardo, sanzionando il nostro Paese per mancato rispetto dell'art. 8 in casi in cui un genitore aveva perso i contatti con un figlio o una figlia. Come la Corte ha ripetutamente affermato, se l'articolo 8 è essenzialmente quello di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita a costringere lo Stato ad astenersi da tale interferenze: nonostante questo impegno meramente negativo, ci possono essere **obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare**. Essi possono comportare l'adozione di misure idonee al rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, tra cui **“la creazione di un arsenale adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate”**. “Si ricorda inoltre che gli obblighi positivi non si limitano a garantire che il bambino possa raggiungere il suo genitore o avere contatti con lui, ma anche tutte le misure preparatorie per raggiungere questo obiettivo”. “Le misure, per essere adeguate a far incontrare il genitore e il bambino, devono essere messe in atto **rapidamente**, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il bambino e il genitore che non vive con lui”.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 6919 depositata il giorno 8 aprile 2016 - Pres. Di Palma, Rel. Lamorgese) così si esprime a questo riguardo: “In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

Al di là delle dispute nominalistiche sui modi di definire un problema che chiama in causa le agenzie giudiziarie e socio-sanitarie, si tratta di individuare le prassi giudiziarie e le modalità di intervento psicosociale più appropriate per il superamento di situazioni che per un verso comportano una lesione del diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi sul versante affettivo e su quello della cura e dell'educazione con il genitore allontanato, per l'altro producono gravi sofferenze personali e turbamenti dell'equilibrio psicologico ed affettivo soprattutto nel soggetto più debole, il minore vittima della lesione di tale diritto. Ritengo utile riportare quanto ha scritto a riguardo il dr. Gustavo Sergio, insigne giurista già presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli: “La tutela effettiva dei diritti relazionali delle persone

costituisce un obiettivo d'importanza primaria che può e deve essere raggiunto anche alla luce dell'insegnamento della Corte EDU...in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore figlio di genitori separati ledendo il suo diritto alla bigenitorialità come già regolato dal giudice, subentra su istanza del genitore interessato la tutela civile stabilita dall'art. 709 ter c.p.c.....la c.d. 'tutela inibitoria' utilizza la tecnica delle misure coercitive, cioè di una prescrizione finalizzata dalla minaccia all'obbligato di uno svantaggio maggiore che gli deriverebbe dall'adempimento spontaneo, al fine di esercitare su di lui una coazione indiretta finalizzata all'adempimento”.

Coerentemente con questa prospettiva, il ddl 735 prevede all'art. 17 che “All'articolo 342-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ‘Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-*ter* e 342-*quater*. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi”. Inoltre all'art. 18 si precisa che “Dopo l'articolo 342-*ter* è inserito il seguente: Art. 342-*quater*. – (*Ulteriori contenuti dell'ordine di protezione*) – Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e *inaudita altera parte* uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile”.

L'impianto citato risulta del tutto coerente con le “buone pratiche” raccomandate dalla CEDU in queste situazioni e con il rispetto dei diritti e dell'interesse dei minori coinvolti anche se, sul piano delle garanzie, **occorrerebbe modificare l'assunto per cui il giudice può assumere i provvedimenti in questione *inaudita altera parte*. L'accertamento riguardo la natura e le ragioni del rifiuto opposto dal figlio al genitore dovrà infatti essere svolto nel rispetto del contraddittorio e a seguito di un'istruttoria che includa la raccolta delle prove “tipiche” e “specifiche della materia” citate dalla Cassazione nella sentenza 6919 (interrogatorio delle parti, testimonianze, documenti, precedenti decisioni; ascolto del minore, relazioni dei servizi sociali e psicologici territoriali o delle aziende sanitarie, consulenza tecnica d'ufficio).**

L'art. 18 prevede inoltre che “Il giudice, nei casi di cui all'articolo 342-*bis*, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-*ter* e 337-*quater*”.

Tali norme sono coerenti con quelle adottate in altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. **Occorre tuttavia meglio precisare che gli interventi coercitivi vanno adottati solo nei casi in cui le prove raccolte abbiano accertato la presenza di una condizione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio tale da rendere necessaria la attuazione di un intervento sanitario.**

**L'esperienza dimostra inoltre l'impossibilità per il servizio sociale territoriale di svolgere con successo la duplice funzione di controllo dell'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di aiuto e presa in carico della famiglia altamente conflittuale, che richiede un setting neutrale e non giudicante. Va poi ricordato che i servizi spesso mancano di personale specializzato per le situazioni di grave conflittualità familiare o per i casi di alienazione parentale, né dispongono di spazi neutri appositamente organizzati. Queste considerazioni inducono a ritenere preferibile che il servizio sociale mantenga per sé le funzioni di vigilanza contemplate dal mandato giudiziario e deleghi a strutture neutrali e specialistiche lo svolgimento di un progetto d'intervento maturato al di fuori del processo.**